



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 003222183055  
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data: **11 Giugno 2014**  
Protocollo: **174/14/PB**  
Servizio: **Politiche Industria Contrattazione**  
**Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione**  
Oggetto: **PMI. Accordi Interconfederale Detassazione 2014 CONFAPI e CONFIMI.**  
**Confronto CONFAPI/CONFIMI.**

- A tutte le Strutture UIL

CIRCOLARE N. 46

LORO SEDI

Carissimi,

nella giornata di ieri, 10 giugno, con Accordi distinti ma contestuali, con CGIL CISL CONFAPI e con CGIL CILS e CONFIMI sono stati stipulati Accordi applicativi sulla detassazione del salario di produttività, per l'estensione del beneficio anche nelle imprese dove non è costituita la rappresentanza sindacale dei lavoratori.

Le intese sono omologhe a quelle già sottoscritte con le restanti Parti Datoriali.

Ricordiamo, come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni di pari oggetto, che il Ministero del lavoro, con la circolare n.14 del 2014, ha confermato la validità applicativa degli accordi depositati nel 2013, richiedendo solamente un "accordo confermativo" dei contenuti e della continuità di applicazione degli elementi "quantitativi" richiesti per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Inoltre ha precisato che, in presenza delle condizioni di continuità degli accordi, le misure agevolative si applicano anche "per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014 confermativo del precedente", quindi dal primo gennaio.

Infine, le aziende in regola con quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013, che abbiano depositato nel 2013, oltre all'accordo stipulato, anche l'autocertificazione di conformità dei contenuti al DPCM stesso, non sono tenute ad ulteriori "formalità", mentre per le aziende che *stipulano accordi nel 2014, devono attenersi alle procedure stabilite nel DPCM 2013.*

La prima parte degli Accordi, sottoscritti con le Associazioni delle PMI, stabilisce quindi che in attuazione del DPCM del 19 febbraio 2014, per il conseguimento dei benefici fiscali per i lavoratori, derivanti da incrementi di produttività, sono confermati i contenuti dell'accordo quadro territoriale stipulato in base agli A. I. 2013.

Abbiamo anche in questo caso esplicitato la disposizione per cui le prestazioni che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione per il 2013 possono fruire anche per il 2014 dell'agevolazione.

La seconda parte dell'Accordo consiste in **due modelli di accordo quadro territoriale**, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti confederali a livello territoriale:

il **primo, PER LE REALTA' TERRITORIALI CHE HANNO FIRMATO L'INTESA LOCALE NEL 2013**, per confermare le condizioni dell'accordo già stipulato nel 2013;

il **secondo, per le realtà che NON hanno provveduto nel 2013 a sottoscrivere l'Accordo.**



Si invitano le Strutture che sottoscriveranno intese territoriali e a darne comunicazione al servizio Contrattazione.

Con l'occasione Vi informiamo che è intervenuto un primo incontro congiunto tra le Presidenze CONFAPI e CONFIMI con i Segretari Generali di CGIL CISL UIL.

L'incontro non ha ancora prodotto il risultato perseguito dal Sindacato confederale di prevedere unici CCNL per singola rea merceologica PMI ed unica bilateralità intercategoriale, ma ha lasciato intravedere qualche disponibilità di ricerca di soluzioni convergenti.

Per favorire detta intesa generale, che riguarda anche la gestione della Formazione Continua, procederemo, come Organizzazioni Sindacali, alla elaborazione di un'ipotesi di percorso condiviso, che consegneremo alle Presidenze CONFAPI e CONFIMI nei prossimi giorni per la discussione in vista di una possibile soluzione.

InviandoVi i migliori saluti, restiamo a disposizione per eventuali precisazioni.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
*(Paolo Carcassi)*

## ACCORDO INTERCONFEDERALE DETASSAZIONE 2014

Tra  
CONFIMI IMPRESA  
e  
CGIL, CISL, UIL

premesso

che le parti ritengono opportuno proseguire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)

convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dell'accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 1 agosto 2013 sono integralmente confermati.

Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 1 agosto 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Roma, 10 giugno 2014


CONFIMI IMPRESA



CGIL



CISL



UIL



Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Tra

Associazione territoriale \_\_\_\_\_ aderente a CONFIMI IMPRESA

e

**CGIL territoriale**

**CISL territoriale**

**UIL territoriale**

*Premesso che*

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che ha richiamato espressamente le disposizioni recate nel DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, seguita dalla circolare n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 10 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*si conviene quanto segue*

1. Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono – con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA, aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle Normative di cui in premessa, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_ è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono,

sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali di CONFIMI IMPRESA.

2. Per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del (data dell'accordo territoriale) 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di \_\_\_\_\_, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013, come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto





**Associazione territoriale CONFIMI IMPRESA**

**CGIL territoriale**

**CISL territoriale**

**UIL territoriale**



Accordo quadro detassazione 2014

Addì \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Tra

Associazione territoriale aderente a CONFIMI IMPRESA

e

CGIL territoriale

CISL territoriale

UIL territoriale

Premesso che

- che l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 19 febbraio 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013 nonché la circolare 29 maggio 2014 n.14 e dell'Agenzia dell'Entrate n.11/E del 30 aprile 2013 e n.9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 1 agosto 2013 per favorire, sulla base della gestione condivisa, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle normative di cui in premessa, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_ è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente o prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFIMI IMPRESA.

2. fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL applicato in azienda anche con riferimento alle procedure previste per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese *aderenti* al Sistema di rappresentanza di CONFIMI IMPRESA nella provincia o nel *territorio* di \_\_\_\_\_, che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive -così come previste nella circolare n.15/2013 e 14/2014 -erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di \_\_\_\_\_, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013 e dal DPCM 19 febbraio 2014;
4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali;
8. il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula dello stesso presso la Direzione territoriale del lavoro competente, a cura di una delle due parti firmatarie.




Letto, confermato e sottoscritto

Associazione territoriale \_\_\_\_\_ aderente a CONFIMI IMPRESA

CGIL territoriale

CISL territoriale

UIL territoriale



ACCORDO INTERCONFEDERALE DETASSAZIONE 2014

Tra  
CONFAPI  
e  
CGIL, CISL, UIL

premesso

che le parti ritengono opportuno proseguire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)

convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dell'accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 9 maggio 2013 sono integralmente confermati.


Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 9 maggio 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


Roma,

10 GIU. 2014

CONFAPI



CGIL



CISL



UIL



Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Tra

**Associazione territoriale CONFAPI** \_\_\_\_\_

e

**CGIL territoriale**

**CISL territoriale**

**UIL territoriale**

*Premesso che*

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che ha richiamato espressamente le disposizioni recate nel DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, seguita dalla circolare n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confapi e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 10 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*si conviene quanto segue*

1. Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono – con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI, aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle Normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell'Accordo interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_



è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI.

2. Fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 20 aprile 2012, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del (data dell'accordo territoriale) 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di \_\_\_\_\_, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013, come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.


Letto, confermato e sottoscritto

Associazione territoriale CONFAPI

CGIL territoriale

CISL territoriale

UIL territoriale



Accordo quadro detassazione 2014

Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Tra

Associazione territoriale CONFAPI

e

CGIL territoriale

CISL territoriale

UIL territoriale

Premesso che

- che l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 19 febbraio 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013 nonché la circolare 29 maggio 2014 n.14 e dell'Agenzia dell'Entrate n.11/E del 30 aprile 2013 e n.9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confapi e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 9 maggio 2013 per favorire, sulla base della gestione condivisa, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell'Accordo interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_ è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente o prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI.

2. fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL applicato in azienda anche con riferimento alle procedure previste per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI nella provincia o nel territorio di \_\_\_\_\_, che non si avvalgono della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n.15/2013 e 14/2014 - erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di \_\_\_\_\_, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013 e dal DPCM 19 febbraio 2014;
4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali;
8. il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula dello stesso presso la Direzione territoriale del lavoro competente, a cura di una delle due parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione territoriale CONFAPI

CGIL territoriale

CISL territoriale

UIL territoriale

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is at the top right, another is below it, and a third is further down. The signatures are stylized and appear to be those of the representatives of the parties mentioned in the text.